

CAMERA DI COMMERCIO
REGGIO CALABRIA

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

tra

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria (di seguito denominato **MArRC**) con sede in Piazza De Nava, 26 – 89123 Reggio Calabria – Codice Fiscale 92094410807- rappresentato dal Direttore, Dott. Carmelo Malacrino che interviene nella stipula del presente accordo nella qualità di legale rappresentante e nell'esercizio della propria funzione istituzionale ai sensi del D.P.C.M. n.169/2019 e ss.mm.ii.

da una parte –

e

La Camera di Commercio di Reggio Calabria con sede in Reggio Calabria Via Tommaso Campanella 12, - C.F. 80000090805 - legalmente rappresentato dal Presidente Dott. Antonino Tramontana

dall'altra -

(di seguito denominate “**Parti**”)

VISTO

- il D.P.C.M. n.169 del 2 dicembre 2019 e ss.mm.ii. che include il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria tra gli Istituti di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale ed in ordine alle attribuzioni del Direttore;
- il provvedimento di nomina del Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria (MiBAC – UDCM Rep. Decreti del 5.08.2019 n.353);
- l'art. 4 c.2 e art. 10 D.M. del 23 dicembre 2014 e ss.mm.ii. recante “*Organizzazione e funzionamento dei musei statali*”;
- l'art. 2 dello Statuto del MArRC approvato in data 28 giugno 2016, afferente i compiti istituzionali del Museo;
- il D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. (*Codice dei Beni Culturali*)
- la Determina Dirigenziale del MArRC rep.322 del 4.10.2022
- la Legge 580 del 29 dicembre 1993, per come modificata dal decreto Legislativo 25 novembre 2016 n 219 che riconosce alle Camere di Commercio funzioni in materia di promozione turistica e valorizzazione del patrimonio culturale valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e organismi competenti;

PREMESSO

Che il MArRC intende creare relazioni di collaborazione con Enti rappresentativi del territorio che si evidenziano per le competenze e le finalità promozionali/divulgative che perseguono attraverso una visione che include il patrimonio culturale in genere e le collezioni museali in particolare in un contesto di cura del territorio e valorizzazione delle radici culturali ;

Che il MArRC – stante il positivo riscontro della precedente annualità, intende continuare ad impegnarsi a realizzare (riservandosene la supervisione operativa nell’ambito della propria struttura) progetti in collaborazione con la Camera di Commercio di Reggio Calabria ;

Che la Camera di Commercio di Reggio Calabria ha manifestato il proprio interesse a rinnovare per gli anni 2022-2024 il rapporto di collaborazione con il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria avente reciproche finalità di promozione, comunicazione e valorizzazione attraverso il coinvolgimento del MArRC che ha interesse al rinnovo di tale collaborazione attraverso la messa a disposizione dei propri spazi/strutture per lo svolgimento di attività la cui fattibilità andrà concordata sulla base delle iniziative elaborate congiuntamente dalle parti;

Che dal 2017 è stato costituito ed è operativo presso la Camera di Commercio di Reggio Calabria un Coordinamento istituzionale (nota protocollo CCIAA 15741 del 20/11/2017) cui partecipano, tra gli altri, la stessa Camera di Commercio e il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, con le seguenti finalità:

- progettare, attuare e monitorare, secondo logiche sia di breve che di lungo periodo, percorsi condivisi di valorizzazione turistica;
- sostenere processi di sviluppo in grado di generare nuovi spazi turistici esperienziali sul territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria;



- accrescere il potere attrattivo del territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria nei confronti di visitatori e turisti, anche favorendo politiche di valorizzazione del patrimonio culturale e del sistema museale del territorio.

Che la Camera di Commercio di Reggio Calabria, è impegnata nella realizzazione di progetti istituzionali per lo sviluppo del turismo e la valorizzazione dei beni culturali, per come articolati nella propria programmazione annuale e pluriennale ed in conformità alle disposizioni previste dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 ed è obiettivo della Camera la realizzazione di iniziative da condividere e concordare con il MArRC che coinvolgono reciprocamente gli Istituti;

CONSIDERATO

Che tra la Camera di Commercio di Reggio Calabria ed il MArRC sono stati già posti in essere – nelle precedenti annualità – proficui rapporti di partenariato per lo sviluppo di iniziative di promozione e comunicazione ed è interesse delle Parti proseguire nel rapporto di collaborazione avente ad oggetto reciproche finalità di promozione turistica del territorio, comunicazione e valorizzazione del patrimonio culturale;

Che il MArRC ha interesse alla realizzazione di tale collaborazione in considerazione dell'opportunità di promuovere e valorizzare il patrimonio culturale ed in particolare le collezioni museali anche attraverso il supporto prestigioso della Camera di Commercio di Reggio Calabria in considerazione altresì delle attività connesse alla ricorrenza delle Celebrazioni del 50esimo anno dal rinvenimento dei Bronzi di Riace

- che la Giunta della Camera di Commercio di Reggio Calabria ha rinnovato l'interesse a sottoscrivere l'“Accordo di collaborazione tra la Camera di Commercio ed il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria per la valorizzazione del patrimonio culturale”, giusta delibera di giunta n. 81 dell' 11/10/2022;

tutto ciò premesso e considerato e le premesse e considerazioni costituiscono parte integrante del presente atto, si stipula il seguente accordo

Art.1

Oggetto

Oggetto del presente atto è la sottoscrizione di un Accordo Collaborazione tra il MArRC e la Camera di Commercio di Reggio Calabria avente ad oggetto un'attività condivisa di promozione, valorizzazione e comunicazione del patrimonio culturale, volta al perseguimento di reciproche finalità istituzionali

Art.2

Contenuto delle attività

Le attività/iniziativa da svolgersi presso la sede museale, eventualmente proposte dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria, dovranno essere concordate e preliminarmente valutate ed approvate dalla direzione del Museo che si riserva di supervisionarle e di dettarne le indicazioni operative in armonia con la programmazione istituzionale all'interno della struttura e nel rispetto delle prescrizioni normative dettate dal Codice dei Beni Culturali.

Le attività realizzate e sostenute dal MArRC in partenariato con la Camera di Commercio di Reggio Calabria, dovranno essere condivise attraverso la redazione di una programmazione che garantisca il rispetto di impegni reciprocamente assunti per la realizzazione di obiettivi istituzionali.

Art.3

Impegno e ruoli delle parti

Le Parti si impegnano, nei limiti delle rispettive responsabilità e dei rispettivi ruoli, come specificato nei successivi articoli del presente accordo, alla realizzazione di attività finalizzate alla comunicazione, promozione e divulgazione delle iniziative intraprese per la valorizzazione del patrimonio culturale, in conformità alle finalità istituzionali degli enti e in l'attuazione di quanto indicato nelle premesse.

Art.4

Obblighi delle parti

Il MArRC si impegna a sostenere i progetti e le iniziative di promozione culturale, anche didattici, volti alla valorizzazione e divulgazione del patrimonio archeologico museale del territorio attraverso la preliminare valutazione

delle proposte ed il conseguente rilascio delle necessarie autorizzazioni/concessioni che dovranno essere richieste di volta in volta in forma scritta nel rispetto della normativa vigente.

Il MArRC si impegna a concedere gratuitamente l'uso del logo istituzionale per finalità di comunicazione e promozione degli eventi condivisi.

Art. 5

Oneri connessi all'attuazione dell'accordo

Il presente Accordo non comporta alcun onere finanziario né a carico del MArRC né a carico della Camera di Commercio di Reggio Calabria. Gli eventuali oneri finanziari relativi allo svolgimento delle attività saranno a carico delle parti che risultano promotrici delle attività stesse.

Art.6

Modalità esecutive

Le modalità esecutive delle attività/iniziativa svolte presso la sede museale dovranno essere preliminarmente concordate ed in ogni caso comunque programmate adeguatamente da un punto di vista cronologico per garantirne l'esecutività in relazione alle ordinarie attività svolte all'interno del Museo.

Art. 7

Diritto di immagine

Nel rispetto delle disposizioni di cui agli art. 107-109 D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., il presente accordo non implica alcuna spendita di nome e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva del MArRC per fini commerciali e/o pubblicitari. Tale utilizzo straordinario rispetto all'attività istituzionale dovrà essere regolato da specifico atto concessorio compatibile con la tutela dell'immagine del MArRC nonché soggetto a consenso espresso della Direzione del MArRC.

Art.8

Durata

Il presente accordo avrà durata fino al 31 dicembre 2024, con decorrenza dalla sua sottoscrizione con possibilità di "espresso" rinnovo di anno in anno attraverso un accordo scritto tra le parti.

Art.9

Inadempimenti e Recesso

Entrambe le parti possono recedere in qualsiasi momento dall'Accordo previa comunicazione all'altra parte.

Art.10

Registrazione

L'Accordo potrà essere registrato in caso d'uso con oneri a carico della parte che ne abbia interesse.

Art. 11

Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo vengono trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo stesso mediante consultazione elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata ed inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti

pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti contraenti.

Le parti dichiarano, infine di essere informate sui rispettivi diritti e obblighi di cui all'art. 7 D. Lgs. 196/2003.

Art.12

Modifiche

Qualsiasi modifica e/o integrazione alla presente Convenzione dovrà essere concordata e risultare da atto scritto tra le Parti.

Art.13

Foro Competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Museo e la Camera di Commercio di Reggio Calabria in relazione al presente accordo e/o a questo connesse, saranno devolute in via esclusiva al Foro di Reggio Calabria.

Art.14

Comunicazioni

Tutte le comunicazioni comunque afferenti il presente Accordo e/o alla sua esecuzione saranno validamente effettuate per iscritto, anche mediante email.

Il presente accordo viene sottoscritto anche con firma digitale – ai sensi dell'art.15 comma 2-bis della legge 241/90 e ss.mm.ii. e secondo le modalità previste dal D.Lgs n. 82/200

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria

Il Direttore
Dott. Carmelo Malacrino



Per la Camera di Commercio di Reggio Calabria

Il Presidente
Dott. Antonino Tramontana

